



COMUNE DI DAVAGNA
Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 7
Adunanza del **29-04-2025**
Codice Ente: 0210

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2024/2025 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO E VALIDATO DA AMIU GENOVA SPA E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025..
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore 17:15, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.	
Luoni Maurizio	Presidente	P	
Scolozite Stefania	Consigliere	A	
Cevasco Daniele	Consigliere	P	
Quintarelli Francesco	Consigliere	P	
Piscitelli Rosario	Consigliere	P	
Cavalieri Christian Maria Alberto	Consigliere	P	
Nuvoli Giovanni	Consigliere	A	
Renno Maria Pina	consigliere	P	
Chiappe Ivano	consigliere	P	
Farsagliese Christian	Consigliere	P	
Perrone Giuseppe	Consigliere	P	
Totale		9	2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Cristiana Salvatori**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **Sig. Maurizio Luoni** nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Del. C.C. n. 7 del 29-04-2025

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 22-04-2025

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Maria Michelizzi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 22-04-2025

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Maria Michelizzi)

Si dà atto che il consigliere Christian Maria Alberto Cavalieri è presente da remoto in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025"* e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

Premesso che il Metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (di seguito anche "metodo tariffario" o "MTR-2") allegato A della Deliberazione ARERA 363/2022/R/RIF, all'art.1 definisce l'Ente territorialmente Competente come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,*

per il periodo 2018-2021” che approva il Metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

- la deliberazione ARERA del 03 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha disposto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la determinazione ARERA del 27 marzo 2020 002/DRIF/2020 recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione ARERA del 05 maggio 2020 158/2020/R/RIF relativa alla “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF riguardante l’“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020- 2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione dell’ARERA del 24 Novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF che introdotto un “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

Considerate:

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ed in particolare

l'art. 27, il quale prevede:

- *“Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall’Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d’uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all’Articolo 17” che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono il Piano economico finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo*

quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

l'art. 28, che dispone quanto di seguito riportato:

- 28.1 *“Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*

28.2 L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]

- 28.4 *Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.*

- la deliberazione ARERA del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF che ha approvato la *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021 recante l’*“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione ARERA del 22 febbraio 2022 68/2022/R/RIF che ha approvato la *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione*

dell'autorità 614/2021/R/COM'.

Rilevato che:

- la validazione dei PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei comuni, che restano titolari ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia”*;

Considerato che:

-il “DL Aiuti” del 5 maggio 2022 ha introdotto una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal “dl milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative” il quale, tra l'altro, ha disposto che “A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del 03.06.2020, la Città Metropolitana di Genova ha effettuato l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti dalla Ditta Amiu Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035 per l'intero Bacino del Genovesato, di cui fa parte il Comune di Davagna;

Richiamata la Deliberazione del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti n. 12 del 17.02.2020 in base alla quale, “alla luce delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge Regionale 24 febbraio 2014 n. 1 e ss.mm.ii., che assegnano a Città Metropolitana di Genova e province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsione dei rispettivi piani, gli stessi Enti sono da individuarsi a regime come gli Enti di Governo di Ambito e, come tali, soggetti legittimati alla validazione dei piani economici finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019”;

Dato pertanto atto che Città Metropolitana di Genova è il soggetto legittimato alla validazione dei piani finanziari inerenti il servizio di gestione rifiuti del Bacino del Genovesato;

Dato atto che in data 23.01.2024 con prot. 000501 era stata trasmessa la proposta di aggiornamento del Piano Finanziario 2024/2025 da parte del Comune di Davagna a Città Metropolitana di Genova per la propria quota di servizio sulla base dei dati del Bilancio Consuntivo 2022-2023;

Preso atto dell'Atto Dirigenziale n. 1555/2024, trasmesso con nota prot. 39266 del 18.06.2024 (ns prot. 3736 del 20.06.2024), con cui Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente Territorialmente Competente, approvava: "Aggiornamento biennale e validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Davagna ai sensi del MTR-2, allegato A) della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF";

Preso atto che il Piano Economico Finanziario anno 2025 trasmesso dalla Città Metropolitana di Genova ammonta ad € 330.073,00, dove sono compresi i costi del soggetto gestore con l'integrazione dei costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale, così suddivisi:

COSTI FISSI € 117.926,00

COSTI VARIABILI € 212.148,00

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 è stato validato dall'ETC;

Preso atto che si rende necessario prevedere a bilancio le agevolazioni che dovessero essere concesse ai cittadini della frazione di Marsiglia che hanno trasmesso dichiarazione di riduzione TARI, esclusivamente per il periodo dal 07.01.2025 al 15.04.2025 per evento franoso, a seguito di controllo della distanza dal punto di accesso alla strada al punto provvisori di conferimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento TARI;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *“... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”*;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
 - la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella modalità seguente:
 - ✓ 97,02 % a carico delle utenze domestiche;
 - ✓ 2,98 % a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2025, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigente in materia ...”*;

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 41 del 09.12.2024 è stata confermata l'aliquota del 3% relativa al Tributo Provinciale per la tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per l'anno 2025;

Dato atto che per l'anno 2025 è stato inoltrato un avviso di pagamento in acconto ai cittadini, il quale comprende le prime due rate di acconto al 66,66% calcolate con le tariffe dell'anno 2024 e pertanto verrà inviato il saldo/conguaglio pari al 34,34% con applicazione delle nuove tariffe TARI 2025 con scadenza 1° dicembre 2025;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

le quali sono state applicate nell'avviso di acconto TARI;

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) n. 24/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025 ed entrato in vigore il 28 marzo 2025, ha introdotto il Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 2025, un'agevolazione che prevede uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti (Tari), con il recupero di tali somme attraverso una nuova componente perequativa unitaria (*UR3,a*) da applicare su tutte le utenze a saldo/conguaglio in aggiunta al dovuto per la TARI, al fine di sostenere un fondo per il predetto Bonus ai sensi della Delibera Arera 133/2025/R/RIF;

Preso atto che tali componenti perequative verranno successivamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) come da modalità previste nella Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'area tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria;

Con voti favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero) e astenuti 3 (tre) (Chiappe, Farsagliese e Perrone)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", approvato e validato dalla Città Metropolitana di Genova in qualità di ETC con Atto Dirigenziale n. 1555/2024 trasmesso con nota prot. 39266 del 18.06.2024 (ns prot. 3736 del 20.06.2024), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare, quindi, per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato "B" relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 3) di quantificare in € 330.073,00 il PEF anno 2025 complessivo della tassa rifiuti (TARI), al netto della TEFA, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3 %;
- 5) di trasmettere il Piano Economico Finanziario 2024/2025 e i documenti allo stesso allegati, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale alla Città Metropolitana di Genova che provvederà al caricamento sul portale di ARERA ai fini dell'approvazione;
- 6) di provvedere all'invio del saldo/conguaglio con applicazione delle tariffe TARI anno 2025 e della nuova componente perequativa per sostenere il costo del 25% del Bonus Sociale Rifiuti con scadenza 1° dicembre 2025;
- 7) di dare, altresì, atto che sono già state applicate per la parte di acconto in quanto dovute, insieme alla TARI e alla TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel

computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50 per utenza per anno;
- 8) di dare, altresì, atto che verrà applicata a saldo/conguaglio la componente perequativa *UR3,a*, definita dalla Delibera Arera 133/2025/R/rif, la quale andrà a sostenere il Bonus Sociale Rifiuti 2025 per le persone disagiate, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- 9) di dare altresì atto che tali componenti perequative saranno applicate anche nella quota che verrà inoltrata nell'avviso di pagamento per il versamento saldo/conguaglio della TARI 2025;
- 10) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

Successivamente con voti favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero) e astenuti 3 (tre) (Chiappe, Farsagliese e Perrone)

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Maurizio Luoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Davagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Davagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

PER COPIA CONFORME

Davagna, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Cristiana Salvatori

=====